

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L., IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DOC. 16016 AVENTE AD OGGETTO "PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER IL RECESSO DEL COMUNE DI MIRANDOLA DALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD"

Il parere è favorevole in merito al rispetto della procedura di recesso prevista dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione.

Si evidenzia che, in assenza dell'analisi relativa alle ricadute economico-finanziarie, patrimoniali e sulla dotazione di personale conseguenti al recesso (analisi rinviata ad un successivo studio, da effettuarsi anche tramite consulenza esterna), tali ricadute non sono ad oggi determinate, così come non sono determinati l'onere a carico del Comune di Mirandola per le quote residue dei prestiti eventualmente accesi (rif. art. 19, comma 3, della Legge Regionale n. 21/2012), la perdita del diritto a riscuotere eventuali quote dei trasferimenti pubblici maturati (rif. art. 7, comma 4, dello Statuto dell'Unione) e le conseguenze connesse alla riorganizzazione dei servizi, in quanto oggetto di successivi provvedimenti.

Si evidenzia, altresì, che ad oggi non esiste un pronunciamento ufficiale della Regione Emilia-Romagna circa l'eventuale correlazione esistente tra la disciplina del recesso di un Comune dall'Unione e la durata minima del conferimento di funzioni di cui all'art. 19, comma 4, della Legge Regionale n. 21/2012, in cui si stabilisce che *"lo statuto regola altresì la durata minima dei conferimenti di funzioni all'Unione, che comunque non può essere inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti"*.

Il dirigente del Settore
Affari Generali, Promozione del Territorio e Sport
(dott. Luca Bisi)
firmato digitalmente